

**COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA****(Provincia di Cosenza)**

Circolare

Prot. n. 1526 del 10/05/2022

**Oggetto: Presentazione del contrassegno su supporto digitale oppure in formato cartaceo**

Come noto nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti il candidato alla carica di sindaco dovrà essere affiancato dal contrassegno della lista di candidati consiglieri con lui collegata.

I predetti contrassegni saranno riprodotti sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

Affinché la commissione elettorale circondariale non ricusi il loro contrassegno, i presentatori dovranno, nel proprio interesse, evitare che esso sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi; è poi da evitare, da parte di coloro che non ne sono autorizzati, l'uso dei contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento.

L'articolo 38-bis, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, ha stabilito che il contrassegno di lista deve essere depositato a mano su supporto digitale oppure in tre esemplari in forma cartacea.

- *Articolo 28, sesto comma, secondo periodo, del testo unico n. 570 /1960, come modificato dall'articolo 38-bis, comma 2, lettera a), del decreto- legge n. 77 / 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 / 2021;*
- *Articolo 32, settimo comma, numero 1), del testo unico n. 570 / 1960, come modificato dall'articolo 38-bis, comma 2, lettera b), del decreto- legge n. 77 / 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021.*

**Divieto di depositare contrassegni che riproducono:**

- immagini o soggetti di natura religiosa;
- simboli del Comune;
- denominazioni e simboli di società, anche calcistiche e sportive, senza autorizzazione

È vietato l'uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa (immagini della Croce, della Vergine, dei Santi, di Chiese, ecc.).

→ *Articoli 30 e 33 del testo unico n. 570/1960*

A pena di ricusazione, previo invito alla sostituzione, deve considerarsi vietato anche l'uso di simboli propri del Comune nonché di denominazioni e/o simboli o marchi di aziende e società (anche calcistiche) senza che venga depositata apposita autorizzazione all'uso da parte della stessa azienda/società.

### **Divieto di depositare contrassegni che fanno riferimento a ideologie di stampo fascista o nazista**

Sono tassativamente vietati i contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie: per esempio, le parole «fascismo», «nazismo», «nazionalsocialismo» e simili, nonché qualunque simbologia o sigla che richiami tale ideologia anche indirettamente.

Infatti, la presentazione dei contrassegni che contengono, anche in parte, tali elementi, parole, sigle o simboli deve considerarsi vietata a norma della XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della Costituzione e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645.

Su tali fattispecie devono richiamarsi *in toto* le seguenti sentenze:

→ *Consiglio di Stato, Sezione quinta, 6 marzo 2013, n. 1354 e n. 1355;*

→ *T.a.r. per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sezione prima, 25 gennaio 2018, n. 105;*

→ *Consiglio di Stato, Sezione terza, 29 maggio 2018, n. 3208.*

### **Modalità di deposito<sup>[1][2]</sup> del contrassegno di lista**

Il contrassegno potrà essere anche figurato e sarà riprodotto sulle schede di votazione con i colori del medesimo contrassegno depositato ai sensi degli articoli 28 e 32 del testo unico n. 570/1960 e successive modificazioni.

→ *Articolo 27, secondo comma, terzo periodo del testo unico n. 570 / 1960*

Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sui manifesti recanti le candidature e sulle schede, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che **i contrassegni presentati in forma cartacea** siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un cerchio del diametro di cm 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione): in tal modo, gli stessi presentatori avranno anche la possibilità di aver esatta, immediata cognizione di come risulterà sulla scheda di votazione il contrassegno da loro prescelto.

Il deposito del contrassegno di lista<sup>[1][2]</sup> è assolutamente necessario<sup>[1][2]</sup> per rendere possibile la sua riproduzione a stampa nel manifesto recante le candidature<sup>[1][2]</sup> e nelle schede di votazione

Il Consiglio di Stato ha affermato che:

- l'obbligo di depositare il contrassegno della lista è espressamente previsto dalla legge in aggiunta alla dichiarazione di presentazione della lista medesima;
  - tale deposito si rende necessario, tra l'altro, affinché possa essere realizzata una corretta riproduzione a stampa del simbolo nel manifesto recante le candidature e nelle schede di votazione;
  - a mancata presentazione del contrassegno rende legittima la ricusazione della lista.
- *Consiglio di Stato, Sezione seconda, 17 settembre 2021, n. 6371 e n. 6375*

Anche **eventuali diciture facenti parte del contrassegno** dovranno risultare circonscritte dal cerchio.

Per evitare ogni dubbio da parte delle autorità incaricate della stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che venga indicata la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi.

Nel caso in cui il contrassegno venga **presentato su supporto digitale**, il partito o gruppo politico potrà depositarlo a mano su supporto fisico, ad esempio CD, DVD, *pen drive* o simili, *sia in formato vettoriale sia in formato PDF*, anche in unico esemplare circonscritto da un cerchio.

Si suggerisce che entrambi tali formati vengano depositati in quadricromia (CMYK), privi di colore PANTONE<sup>®</sup> e sprovvisti del profilo del colore.

Ciò consentirà ai competenti uffici, per le attività di diffusione in rete *internet* delle candidature e dei risultati elettorali, e alle stesse tipografie incaricate della stampa di manifesti e schede elettorali, di acquisire un'ottimale definizione e immagine:

- delle espressioni letterali che si trovano nel contrassegno
- delle raffigurazioni contenute all'interno del contrassegno medesimo,
- delle tonalità di colore.

Nel caso in cui il contrassegno venga consegnato **sia su supporto digitale sia in formato cartaceo**, l'immagine del contrassegno dovrà essere perfettamente identica nei due formati predetti.

Si dispone che la presente circolare sia pubblicata nell'albo pretorio online e nell'home page, nella sezione dedicata alla "Elezioni 2022" sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Segretario Generale reggente  
f.to Dott. Maurizio Ceccherini